

ATTO DI INTEGRAZIONE

DELLA CONVENZIONE

TRA

L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'INSUBRIA, di seguito Università o soggetto promotore, con sede a Varese (Va) in Via Ravasi 2, P. IVA: 02481820120 - C.F.: 95039180120, rappresentata dal Rettore pro-tempore Prof. Angelo Tagliabue, nato a Milano il 20.03.1958, domiciliato per la carica presso la sede dell'Università,

E

L'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI VARESE, con sede legale in Varese, Piazza Cacciatori delle Alpi n. 4 -, in persona del Presidente, Dott.ssa Elisabetta Brusa di seguito per brevità anche "Ordine")

per l'anticipo di un semestre del tirocinio in concomitanza con l'ultimo anno del corso di laurea magistrale di Giurisprudenza,

VISTI

- l'art. 40 della legge 31 dicembre 2012, n. 247 (Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense);
- l'art. 41 della medesima legge, e in particolare il comma 6, lett. d), che prevede la facoltà di anticipare un semestre di tirocinio durante l'anno del corso di laurea;
- considerato che l'anticipazione di un semestre di tirocinio durante il corso di laurea, previsto dalla legge, costituisce un importante strumento di perfezionamento del percorso di formazione del giurista, tanto dal punto di vista

dell'integrazione tra studi teorici ed applicazioni pratiche, quanto dal punto di vista del progressivo inserimento professionale dello studente;

- considerato che è necessario predisporre una cornice normativa idonea a rendere effettiva la previsione di cui all'art. 41, comma 6, lett. d) e a consentirne l'applicazione da parte dell'Università - Dipartimento di Diritto Economia e Culture (DIDEC) e dell'Ordine, anche sulla base di ulteriori convenzioni adottate ai sensi dell'art. 40, comma 1, della legge n. 247

- considerate le intese raggiunte e contenute nella convenzione sottoscritta in data 03/7/2020 tra L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'INSUBRIA e L'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI VARESE

- ritenuta infine l'opportunità di procedere ad una ulteriore specificazione dei termini attuativi della normativa in vigore, integrando tali intese con le seguenti determinazioni, tra le parti sopra generalizzate

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

(1)

Il comma 4. dell'art. 4 della Convenzione è da considerarsi interamente sostituito dal seguente:

L'elenco degli studi legali, aggiornato con l'inserimento dei nuovi avvocati disponibili, viene trasmesso ogni tre mesi alla Segreteria didattica del Dipartimento di Diritto Economia e Culture (DIDEC), unitamente alle informazioni di cui al comma 3.

(2)

Al termine del comma 2. dell'art. 5 della Convenzione, dopo le parole "*Studio legale individuato*" viene aggiunta la seguente precisazione "*e che avrà confermato la sua disponibilità dopo il colloquio conoscitivo con il tirocinante.*"

(3)

Dopo il comma 2. dell'art. 5 della Convenzione viene inserito il seguente comma 2. bis:

La domanda di iscrizione al registro dei praticanti, redatta ai sensi dell'articolo 41, comma 3, della legge, al Consiglio dell'Ordine, dovrà essere corredata dai seguenti documenti:

- a) dichiarazione dell'Università attestante la presenza dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, della presente convenzione;*
- b) domanda di iscrizione al registro dei praticanti ex art. 41 c. 6 lett. d. legge 247/12;*
- c) l'indicazione del nominativo del professionista presso il quale si svolgerà il tirocinio;*
- d) l'indicazione del tutor accademico e dal progetto formativo comprendente obiettivi e tipologie di attività prevalente, sottoscritto dal Presidente del Consiglio dell'Ordine, dal professionista presso il quale si svolgerà il tirocinio e dal tutor accademico.*

(4)

Dopo il comma 3. dell'art. 5 della Convenzione viene inserito il seguente comma 3. bis:

In nessun caso potrà essere svolto il semestre anticipato del tirocinio presso un avvocato in rapporto di parentela in linea retta di primo grado e in linea collaterale di secondo grado.

(5)

Il comma 1. dell'art. 6 della Convenzione è da considerarsi interamente sostituito dal seguente:

Durante lo svolgimento del semestre anticipato del tirocinio, sono garantite la proficua prosecuzione del corso di studi e l'effettiva frequenza dello studio professionale, per almeno dodici ore alla settimana, anche secondo gli obiettivi e le tipologie di attività prevista dal progetto formativo di cui al precedente articolo 5 comma 2 bis lett. d).

(6)

Dopo il comma 3. dell'art. 6 della Convenzione viene inserito il seguente comma 3. bis:

Al fine di garantire la migliore attenzione alla formazione del tirocinante viene espressamente esclusa la possibilità per l'avvocato di accogliere più di uno studente tirocinante durante il semestre.

(7)

Il comma 4. dell'art. 6 della Convenzione è da considerarsi interamente sostituito dal seguente:

Il numero delle udienze cui il tirocinante deve assistere durante il semestre può essere ridotto da venti a dodici.

(8)

Il presente atto è redatto in unico esemplare firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive

modifiche e integrazioni. L'Imposta di bollo (articolo 2 della Tariffa, allegato A, parte prima del D.P.R. 642 del 1972) è assolta in modo virtuale dall'Università degli Studi dell'Insubria (autorizzazione della Direzione Regionale per le Entrate della Lombardia prot. n. 2014/136508 del 9 dicembre 2014) per un importo complessivo di € 32,00. Metà della quota sarà rimborsata all'Università dall'Ordine degli Avvocati di Varese.

Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d'uso, ai sensi dell'art. 4 tariffa parte II del D.P.R. 131/1986 con oneri a carico della parte richiedente.

Varese li _____

Letto, confermato e sottoscritto.

Università degli Studi dell'Insubria

Il Rettore

Ordine degli Avvocati di Varese

Il Presidente